

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

Ordinanza n. 11/2018/ORD/RCS depositata in data 15/10/2018

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dal Procuratore regionale presso la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia, avverso l'ordinanza n. 32/2018, resa dalla stessa Sezione giurisdizionale territoriale, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità civile (sezione lavoro), la sospensione del giudizio contabile ex art. 106, comma 1, c.g.c.

RICORRENTE:

Procura regionale della regione Puglia.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:

F.F.G., persona fisica;

N.M., persona fisica;

R.A., persona fisica.

QUESTIONE RISOLTA: annullamento dell'ordinanza di sospensione del giudizio contabile per insussistenza dei presupposti previsti dall'art. 106, comma 1, c.g.c., atteso che tra il giudizio civile, per la ripetizione dell'indebita retribuzione di posizione e di risultato, riconosciuta con atti comunali ed il giudizio contabile non si può prospettare alcun elemento costitutivo o impeditivo, modificativo o estintivo, della causa pregiudicata, non ricorrendo la c.d. pregiudizialità tecnica.

Conformi: *cf. ex multis* **SS.RR.** ord. n. 1/2018; ord. n. 2/2018; ord. 3/2018; ord. 4/2018; ord. 5/2018; ord. 6/2018; ord. 8/2018; ord. n. 1/2017; ord. n. 1/2016; ord. n. 2/2015; ord. n. 8/2015; ord. n. 9/2015; **Cass. civ., Sez. Lav. n. 2048/2003; Cass., SS.UU., sent. 21291/2005; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 6510/2016; Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 20491/2018.**

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Alla luce del dettato normativo dell'art. 106, comma 1, c.g.c., le Sezioni riunite hanno confermato che: **<<la sospensione necessaria deve essere ordinata se la decisione della controversia “dipenda” dalla definizione di un'altra causa, non postula un mero collegamento tra due emanande sentenze, ma richiede l'esistenza di un vincolo di consequenzialità, in virtù del quale uno dei due giudizi, oltre ad essere in concreto pendente ed a coinvolgere le stesse parti, investa una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la cui soluzione pregiudichi, in tutto o in parte, l'esito del processo da sospendere, in modo che possa astrattamente configurarsi l'ipotesi del conflitto di giudicati>>.**

Pertanto, in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui viene **<<escluso qualsiasi rapporto di pregiudizialità tecnica anche quando l'accertamento del danno erariale debba passare per la valutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi>>**, il Collegio giudicante ha, quindi, statuito che **<<l'ordinanza impugnata non indica le specifiche ragioni, in fatto ed in diritto, per le quali, alla luce dei predetti principi che regolano la pregiudizialità tecnico-giuridica, il procedimento civile per la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. costituirebbe l'antecedente logico del giudizio di responsabilità**

“il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”, ragioni di fatto e di diritto che, tuttavia, non potrebbero essere individuate nell’esame di legittimità dei provvedimenti>>, non risultando affatto percorribile la strada della <<sospensione necessaria...in quanto nessun conflitto tra giudicati potrebbe configurarsi quando il problema dovesse riguardare esclusivamente gli “effetti pratici” derivanti dalle differenti pronunce...intendendo con ciò le conseguenze patrimoniali nei rapporti tra le parti dei differenti giudizi nel caso in cui la sentenza di condanna erariale intervenisse dopo l’accoglimento, in sede civile>>.

ABSTRACT

Nella pronuncia in esame, le Sezioni riunite sono tornate ad analizzare l’istituto della sospensione necessaria del processo contabile, ex art. 106, comma 1, c.g.c., laddove si prospetti la concomitante attivazione di una duplice azione: l’una esercitata in sede civile, l’altra in sede contabile.

La vicenda giudiziaria, particolarmente articolata, ha comunque dato conferma degli assunti giuridici di fondo che devono spingere l’organo decidente ad emettere un’ordinanza di sospensione, nell’esclusivo caso in cui si ravvisi un rapporto di pregiudizialità tecnica.

In particolare, le somme indebitamente percepite a titolo di indennità di posizione e di risultato, disposte a vantaggio di un segretario comunale, sulla base dell’emanazione di un provvedimento del sindaco con l’avvallo del dirigente del settore finanziario (successivamente annullato in autotutela dall’ente comunale), hanno comportato l’istaurazione di due diverse tipologie di processo civile.

Mentre il primo giudizio è stato, infatti, attivato, dallo stesso segretario comunale, avverso l’ordinanza di annullamento, adottata in via di autotutela dall’ente locale, dinanzi al giudice del lavoro, il quale respingeva l’istanza cautelare proposta dalla parte ex art. 700 c.p.c., senza ciò dare seguito ad alcun giudizio nel merito.

Il secondo processo, invece, è stato instaurato dal Comune a carico del segretario, al dichiarato fine di accertare la spettanza delle somme percepite dallo stesso, risultando quest’ultimo oggetto dell’istanza di sospensione del processo contabile.

Le Sezioni riunite, nel vagliare il rapporto di pregiudizialità tecnica intercorrente tra la causa *pregiudicanda* e quella *pregiudicata*, hanno tenuto, inoltre, a precisare le risultanze alle quali è pervenuta la giurisprudenza di legittimità, in ordine soprattutto all’ulteriore condizione della ricorrenza in fattispecie di provvedimenti amministrativi ritenuti dal convenuto illegittimi.

Ebbene, la Corte di cassazione si è espressa in modo chiaro sul punto, affermando che nel giudizio contabile non può costituire oggetto d’indagine la valutazione sulla legittimità o meno dell’atto amministrativo adottato, trattandosi al più di valutare un elemento della fattispecie di responsabilità erariale.

Alla luce di tali assunti, il giudice contabile ha concluso che, nel caso di specie, <<*non si può...prospettare nel giudizio civile per la ripetizione dell’indebito alcun “elemento (costitutivo o impeditivo, modificativo, estintivo) della causa pregiudicata (c.d. pregiudizialità tecnica)”... trattandosi di un procedimento imperniato su un’azione a carattere personale, esperita con finalità esclusivamente restitutorie e prescindente dalla condotta dell’accipiens e dalla sua connotazione soggettiva, a differenza di quanto, invece avviene per il giudizio di responsabilità amministrativa, in cui la causa petendi e il relativo petitum si basano su una condotta causale caratterizzata dal dolo o dalla colpa grave e come tale foriera di un danno all’integrità erariale risarcibile ex officio ad iniziativa del requirente contabile>>.*